



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2013
Aggiornamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 Novembre 2023
Aggiornamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 Maggio 2024



PARTE GENERALE

1. Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha attuato la delega che il Parlamento aveva attribuito al Governo con la legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11) per definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, che prevedono principi di responsabilità delle persone giuridiche e autonome sanzioni.

Introducendo una forma di responsabilità amministrativa in capo a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle società, alle associazioni anche prive di personalità, agli enti pubblici economici, alle società private concessionarie di un pubblico servizio, nonché alle società miste pubbliche-private, il Decreto si applica anche alle organizzazioni non profit. Il D. Lgs. n. 231/2001 non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e nemmeno alle imprese individuali.

Nel corso degli anni, lo spettro dei reati previsti dal decreto è andato via via ampliandosi, fino ad includere fattispecie anche non necessariamente tipiche dell'attività di impresa. La progressiva espansione del perimetro applicativo del "modello 231" contribuisce a far comprendere la necessità per gli enti di dotarsi di strumenti, modalità, procedure, controlli e verifiche puntuali che permettano, da un lato, di approntare tutele adeguate di protezione e, dall'altro, di incrementare, se possibile, il proprio grado di *accountability* nei confronti dei diversi stakeholders.

Il "modello 231" si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'ente, nonché gli strumenti di controllo, sul cui funzionamento e osservanza è chiamato a svolgere la propria funzione di controllo l'Organismo di Vigilanza. Al riguardo, preme evidenziare che il "modello organizzativo 231" si differenzia dal Codice Etico in quanto il primo deve contenere non solo dichiarazioni di principio, bensì l'individuazione delle aree di rischio, la definizione dei relativi presidi, preventivi e successivi, l'identificazione dell'organismo di vigilanza e, in sostanza, tutti i requisiti che permettano all'ente di assumere decisioni e svolgere la propria attività secondo un sistema definito, tracciabile e documentato. In tale ottica, il Codice Etico si pone quale sunto dei principi rilevanti per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, tale da costituire un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, ma che necessita di una serie di ulteriori interventi volti a garantire il

rispetto dei relativi contenuti.

In quest'ottica, si deve dare conto del fatto che la revisione del "modello 231" ha sollecitato la Fondazione a rivedere altresì il Codice Etico. Conseguentemente, i due documenti devono concepirsi quale l'esito di un processo di confronto e di modifica paralleli, il cui risultato finale è identificabile nella volontà di rafforzare gli strumenti di protezione e di tutela, nonché nell'esigenza di rendere maggiormente conoscibili i principi ispiratori e le modalità organizzative dell'Ente.

2. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale può essere esclusa con la prova che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";*
- *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Da quanto sopra discende che l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di

organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:

- *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";*

nonché l'introduzione di:

- *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

4. Il modello 231 e l'applicabilità alla Fondazione Famiglia Materna

L'applicabilità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e, in parte, delle misure anticorruzione ex l. n. 190/2012 anche agli enti senza scopo di lucro, risponde alla necessità di assicurare una equa, universale e trasparente accessibilità ai servizi e, conseguentemente, garantire la fruizione di adeguati livelli delle prestazioni socio-assistenziali.

I servizi oggetto dell'attività della Fondazione si caratterizzano invero per una duplice dimensione: da un lato, essi confermano la loro dimensione valoriale e finalistica e, dall'altro, essi si collocano quali espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, nell'ambito del quale, per la loro realizzazione, i soggetti non lucrativi possono cooperare con le istituzioni pubbliche in quanto impegnati nell'erogazione di servizi di interesse generale.

In questa prospettiva, pertanto, l'azione, gli interventi, le attività, i progetti e i servizi

della Fondazione sono finalizzati ad attuare i principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà, nonché a costruire sul territorio reti collaborative con altri soggetti non lucrativi e accordi cooperativi e di partnership con gli enti pubblici.

La trasformazione giuridica da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a Fondazione di diritto privato, disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, non ha fatto venire meno l'attenzione della Fondazione nei confronti degli obblighi di pubblicità, trasparenza ed efficacia organizzativa.

Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione del modello 231 al fine di renderlo adeguato e idoneo ai nuovi assetti organizzativi interni.

5. Struttura del modello

In coerenza con la normativa in vigore, costituiscono il presente Modello 231:

A) Parte Generale;

B) Parte Speciale

Nella **Parte Generale** vengono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento:

- a) alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati da parte dei destinatari (da intendersi: gli Organi della Fondazione, i dipendenti, i *partners* commerciali, collaboratori o consulenti, nonché chiunque operi in nome e/o per conto della Fondazione o abbia rapporto a qualunque titolo con la Fondazione);
- b) alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) alla diffusione del modello nel contesto della Fondazione ed alla formazione del personale;
- d) al sistema disciplinare e alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La **Parte Speciale** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati e in relazione alle attività svolte e ai servizi forniti dalla Fondazione.

È compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione apportare le debite integrazioni al presente modello al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- ampliamento delle fattispecie di reati ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- svolgimento da parte della Fondazione di nuove attività, da cui dovesse conseguire

il rischio di commettere uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

6. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

È compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in collaborazione con i Responsabili delle singole funzioni/divisioni e con l'eventuale l'ausilio di consulenza esterna, individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei diversi reati in interesse.

L'analisi è stata condotta attraverso:

- l'esame della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione (organigrammi, sistemi di deleghe e funzioni, sistema dei poteri interni, procedure esistenti);
- il modello dell'internal auditing, ove sono stati intervistati amministratori, dirigenti, apicali e sottoposti.

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune procedure (protocolli), il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla Fondazione di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le **componenti** più rilevanti del **sistema di controllo preventivo** sono:

- a) il **Codice Etico**, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, in relazioni ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
- b) l'adozione di un **sistema organizzativo formalizzato**, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica et similia) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - rendere conoscibili meccanismi organizzativi all'interno della Fondazione;
 - delimitare i ruoli, con individuazione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna funzione;
 - chiara definizione dei poteri organizzativi, coerenti con le responsabilità assegnate;
 - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma degli atti della Fondazione, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione di attuazione delle decisioni;

- adozione di precise procedure, manuali ed informatiche;
- individuare processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree di rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai **principi** di:

- a. **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza** di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione;
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- b. **separazione delle funzioni**, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e lo esegue e il soggetto che lo controlla;

7. Le sanzioni applicabili secondo il decreto legislativo n. 231/2001

Nel caso degli interventi e dei servizi realizzati ed erogati dalla Fondazione, è di tutta evidenza che, in particolare, le sanzioni interdittive possono causare la temporanea sospensione delle attività, atteso che esse, in larga parte, sono erogate in forza di rapporti di finanziamento, accreditamento ovvero di *partnership* con gli enti pubblici territoriali. Da ciò discende la particolare attenzione che la Fondazione intende dedicare ad una efficace ed efficiente implementazione del modello 231.

8. Gli autori del reato

Gli autori del reato, dal quale può derivare responsabilità amministrativa della Fondazione, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o i responsabili dei servizi, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei

soggetti apicali;

- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

Sono **allegati** l'organigramma funzionale e il sistema delle procedure formalizzate attraverso cui sono individuate le figure cui sono attribuite responsabilità.

9. Finalità dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di fondazione famiglia materna

Il Modello di Fondazione Famiglia Materna si propone di perseguire le seguenti principali specifiche finalità:

- determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, che la commissione di illeciti, previsti dal Decreto, è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di gravi sanzioni amministrative irrogabili alla Fondazione;
- aumentare la consapevolezza che l'eventuale responsabilità amministrativa riconosciuta in capo alla Fondazione causerebbe un rilevante danno alla reputazione della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione Famiglia Materna, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione a cui i comportamenti si devono conformare;
- consentire alla Fondazione Famiglia Materna, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

La Fondazione ritiene che l'adozione del Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto e unitamente all'applicazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di amministratori, dipendenti e collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali, etc.). E ciò per poter seguire, nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Fondazione.

In particolare, con l'adozione e diffusione del modello si intende:

- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un reato (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche nel caso in cui la stessa potrebbe apparire

nell'autore di vantaggio);

- consentire alla Fondazione, attraverso una costante opera di monitoraggio dell'attività, di prevenire o reagire tempestivamente, al fine di impedire la commissione del reato stesso.

10. Applicazione del Modello

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001, il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Famiglia Materna.

Per un sistema adeguato di controllo interno la Fondazione ha predisposto:

- un sistema organizzato di responsabilità: lo sviluppo delle attività in linea coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione; ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale;
- procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato; la Fondazione recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei;
- comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori, sia attraverso incontri informativi per eventuali aggiornamenti.

Poiché il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", le successive modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Famiglia Materna, anche sulla base delle raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza.

11. Reati rilevanti per Famiglia Materna

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'ente individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Fondazione Famiglia Materna ha svolto un'analisi di tutte le attività, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno. Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione

interna ritenuta rilevante e tramite le interviste svolte con il Presidente, la Direzione, il coordinatore dei servizi socio-assistenziali e gli altri referenti dei servizi. L'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della Fondazione, sono stati individuati i processi a rischio. Tali processi sono riepilogati nella tabella seguente, che riporta anche il riferimento agli articoli del D.Lgs. 231/2001 maggiormente coinvolti.

Processi	Reati ex D.Lgs. 231/2001
A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia	Art. 24. <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> Art. 25. <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione e abuso di ufficio</i> Art. 25-decies. <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>
B. Sicurezza delle informazioni	Art. 24-bis. <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>
C. Gestione societaria	Art. 25-ter. <i>Reati societari</i> Art. 25-octies. <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (limitatamente al reato di autoriciclaggio)</i> Art. 25-quinquiesdecies. <i>Reati tributari</i>
D. Sicurezza nei luoghi di lavoro	Art. 25-septies. <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>
E. Sicurezza alimentare	Art. 25-bis.1. <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>

In relazione alle attività svolte da Fondazione Famiglia Materna, dall'analisi delle risposte fornite, appare invece remota la possibilità di commissione di tutta un'altra serie di reati richiamati dal Decreto. Di seguito, per ciascun reato, si fornisce la giustificazione della valutazione di sostanziale irrilevanza ai fini della predisposizione e attuazione del Modello.

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

La mancata identificazione di specifici processi sensibili, la collocazione territoriale e la storia stessa della cooperativa hanno portato a considerare il rischio di concretizzazione delle fattispecie di reato comprese nell' Art. 24-ter sostanzialmente nullo.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I pagamenti e gli incassi vengono gestiti nella quasi totalità dei casi attraverso strumenti che ne assicurano la tracciabilità, diversi dal contante. Non sono effettuate attività di vendita al pubblico che prevede l'utilizzo dei contanti. Non sono registrati né vengono utilizzati marchi o brevetti industriali. L'utilizzo dei marchi di certificazione (ad es.: ISO 9001, Family Audit) vengono puntualmente verificati annualmente da auditor indipendenti di terza parte.

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146. Reati transnazionali

In relazione ai reati connessi al terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999, anche compiuti all'estero, si ritiene che, per tipologia e territorialità dell'attività svolta, nonché in ragione dei principi etici di riferimento, della mission e della storia della Fondazione, il rischio di commissione sia sostanzialmente nullo.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale - Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia)

Se pure molti dei servizi realizzati dalla Fondazione comportino la gestione di persone in stato di disagio sociale e potenzialmente fragili, anche dal punto di vista emotivo e psicologico, si ritiene che i principi, i valori, la storia della Fondazione non consentano di individuare nemmeno ipoteticamente potenziali comportamenti atti a

concretizzare la specifica tipologia di reato indicato all' interno degli articoli correlati a delitti contro le persone o a manifestazioni di razzismo e xenofobia.

Art. 25-sexies. Reati di abuso di mercato

Il fatto che la Fondazione non sia quotata su mercati finanziari, condizione che risulta presupposto per l'eventuale commissione del reato, ha portato a considerare come inapplicabile il rischio di concretizzazione del reato stesso.

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Come sopra riportato, per la Fondazione viene ritenuto rilevante solo il reato di riciclaggio, mentre sono state escluse le altre fattispecie. Pertanto, in ragione dei principi etici di riferimento, della mission e della storia della Fondazione, il rischio di commissione di tali fattispecie sia sostanzialmente nullo.

Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le ipotesi di reato connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti appare, per la Fondazione, alquanto remota. Le movimentazioni con carte di pagamento di debito o di credito sono assolutamente residuali e si limitano ad alcune movimentazioni connesse ad acquisti on-line di importo molto limitato ovvero a pagamenti effettuati in occasione di viaggi e trasferte lavorative, anch'essi limitati negli importi.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'applicazione della responsabilità amministrativa risulterebbe realizzabile unicamente attraverso la condotta richiamata e quindi circoscritta all'unica fattispecie di reato prevista dall'art. 171 bis (relativamente all'installazione su dispositivi aziendali di software non autorizzato), che peraltro appare alquanto remota.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

L'analisi delle attività e dei presidi posti in essere, soprattutto con riferimento ai rischi di inquinamento (emissioni in aria, acqua e suolo) e alla gestione dei rifiuti, ha fatto concludere come la possibilità di commissione delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies possa ritenersi alquanto remota.

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato

Il rischio di commissione delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies, peraltro molto specifiche e circoscritte, è stato considerato pressoché nullo, in ragione sia dei principi etici di riferimento, della mission e della storia della

Fondazione, sia dei presidi di controllo posti in essere in sede di assunzione e gestione giuridico-amministrativa del personale.

Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia di reato indicato all' interno dall'articolo 25 quaterdecies. La mancata identificazione di processi sensibili ha portato a considerare inapplicabile, il rischio di concretizzazione del reato, nemmeno in ipotesi.

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

La Fondazione non effettua alcuna attività con l'estero, se non in modo saltuario e assolutamente marginale (ad es.: acquisto di prodotti on-line da siti stranieri) e quindi non possono sussistere potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia dei reati indicati all' interno dall'articolo 25-sexies

Art. 25- septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale - Art. 25- duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia dei reati indicati all'interno degli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies. In conseguenza della mancata identificazione di processi sensibili si considera come inapplicabile il rischio di concretizzazione di tali reati.

Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

Non operando la Fondazione all'interno della filiera degli oli vergini di oliva manca un presupposto sostanziale alla potenziale applicazione di tale fattispecie.

Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10 - Reati Transnazionali *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*

Non operando la Fondazione fuori dal confine nazionale manca un presupposto sostanziale alla potenziale applicazione di tale fattispecie.

12. Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, nell'ambito di Fondazione Famiglia Materna:

- ai componenti degli organi sociali;
- ai dipendenti;
- ai collaboratori;
- ai fornitori e ai partner commerciali;
- ai volontari.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste *infra*.

13. Organismo di Vigilanza

Il Modello predisposto si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che individuano le aree di possibili rischi, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano.

L'Organismo di Vigilanza nominato ha specifici compiti di verifica dell'efficacia e del corretto funzionamento del Modello, della coerenza dello stesso, del suo aggiornamento periodico, della diffusione del Modello e Codice Etico al personale e ai collaboratori esterni e/o soggetti terzi che hanno rapporti con la Fondazione.

Si intende ribadire che il Codice Etico è fondamento essenziale del modello organizzativo, espressione della diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza ed è elemento essenziale del sistema di controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Presidente e all'intero Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da Fondazione Famiglia Materna.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. In tali casi verrà richiesta la quantificazione di tali interventi al fine di rendere informato il Consiglio di Amministrazione della spesa sostenuta.

L'Organismo di Vigilanza può essere costituito anche in forma monocratica, a seguito di individuazione tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adequatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento, revocare il mandato all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Fondazione, in modo tale da consentire l'efficace esercizio delle proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza si dota e approva un proprio regolamento di funzionamento.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare compiti specifici in questo ambito ad uno o più dei suoi membri.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti nella Fondazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni della Fondazione, in particolare nel reperimento di documentazione e informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo, attraverso le modalità stabilite dalla procedura whistleblowing, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o del Codice Etico nonché in

ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare i destinatari sono tenuti a segnalare ogni informazione riguardante:

- le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con l'ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare o trattative private con la P.A.

Qualsiasi altra notizia di cui si è venuti a conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o comportamenti non coerenti rispetto al Modello o alle procedure che dovrebbero essere applicate deve essere portata a conoscenza attraverso le modalità stabilite per le segnalazioni dalla procedura whistleblowing.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

All'Organismo di Vigilanza devono comunicarsi:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nel

presente Modello;

- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- le eventuali comunicazioni di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- i verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione;
- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio l'Autorità per l'erogazione dell'energia elettrica e il gas, l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.) o Autorità Giudiziaria.

14. Sistema disciplinare

Essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste e applicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- mancato rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure applicate;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nel presente Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure applicate, ovvero nell'impedire all'Organismo di Vigilanza il controllo o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure applicate;

- inosservanza dell'obbligo di informativa secondo le modalità stabilite dalla procedura whistleblowing circa eventuali violazioni del Modello;
- mancata formazione e aggiornamento del personale operante nelle potenziali aree a rischio;
- comportamenti e comunicazioni finalizzati a gettare discredito sulla Fondazione.

Sono previste sanzioni per le diverse tipologie di destinatari.

Nei confronti di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure cautelative ritenute più idonee secondo la gravità dell'infrazione, nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito.

È sempre fatta salva la facoltà della Fondazione di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole comportamentali deducibili dal presente Modello, dal Codice Etico e dalle procedure applicate costituiscono illeciti disciplinari.

Il procedimento disciplinare rispetta le previsioni di cui alla Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Le sanzioni comminabili si desumono dal CCNL applicato al contratto dell'interessato e, tendenzialmente, secondo criterio di crescente rilevanza e gravità, vanno dal richiamo, verbale/scritto, al licenziamento, con o senza preavviso.

L'inosservanza di quanto indicato nel Modello, delle procedure applicate e la violazione del Codice Etico da parte di fornitori, collaboratori, consulenti, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali e commerciali con la Fondazione, possono comportare la risoluzione del relativo contratto/rapporto, ferma restando la facoltà per Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 il potere sanzionatorio è in capo al Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

15. Diffusione, formazione e comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture della Fondazione, provvede ad informare tutti i destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- il Modello e il Codice Etico sono **pubblicati sul sito web della Fondazione**, ciò di cui è data notizia ai dipendenti, ai fornitori, ai collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che abbia rapporto con la Fondazione: in particolare, tutti i dipendenti sottoscrivono una dichiarazione attestante la presa visione del Modello e del Codice Etico;
- **tutti i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali** e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che hanno rapporto con la Fondazione, sono da considerarsi, anche prima della formale revisione, **integrati dall'obbligo di impegno a condotta conforme e adeguata al Modello e al Codice Etico e della sanzione della risoluzione per giusta causa in caso di eventuale inosservanza**;
- gli ordini di servizio e le procedure sono comunicati a tutti i destinatari per quanto di interesse.

L'**attività di formazione**, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi, è permanente e articolata in relazione alla qualifica e funzione dei destinatari e al livello di rischio dell'area in cui operano.